



COMUNE DI PISA
DIREZIONE 22 - MOBILITÀ

ORDINANZA n° 100 Dz. 22 del 20 marzo 2010 - Identificativo n° 620805

Oggetto: Viale del Tirreno, istituzione di stalli per invalidi.

IL DIRIGENTE

VISTO il nuovo rifacimento del marciapiede dalla fine di marina di Pisa sino al Centro di Tirrenia, con relativi stalli per il parcheggio della auto;

VISTA la necessità di creare degli spazi, uno ogni 30 stalli auto, riservato per la sosta dei veicoli del Servizio Invalidi, così come previsto dalla LR 41/2009;

VISTA la documentazione presentata e conservata agli atti dell'ufficio;

RITENUTO opportuno aderire alla richiesta con la realizzazione degli stalli indicato

VISTI gli artt. 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.4.1992, n.285 e successive modifiche;

VISTO l'art 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000;

ORDINA

di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli che espongono l'apposito contrassegno invalidi, di cui all'art. 381 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, lungo il marciapiede sul Viale del Tirreno, così come previsto dalla LR 41/2009.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante :
 - pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - pubblicazione sul sito internet dell' Amministrazione Comunale
 - apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le norme del Codice della strada;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza alla Pisamo S.p.A. per l'esecuzione della segnaletica verticale ed orizzontale prevista dalle norme vigenti;
- che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della
- segnaletica prevista.

AVVISA

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al T.A.R. della Toscana.

La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

- I trasgressori saranno puniti a termine di legge.